

## **Avamprogetto di modifica dell'art. 8 della legge sull'energia (LEne)**

**Conformemente al mandato della mozione della Commissione CAPTE-N (07.3560)**

### **Art. 8 Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:

- a. la formulazione uniforme e comparabile di indicazioni relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- b. la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- c. le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; per gli apparecchi elettrici, tali requisiti comprendono anche il consumo in modalità standby.

<sup>2</sup> Invece di stabilire requisiti per la commercializzazione, può:

- a. incaricare il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) di convenire con i produttori o gli importatori valori obiettivo di consumo allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- b. introdurre strumenti economici.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale si orienta alle migliori tecnologie disponibili e tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati secondo lo stato della tecnica e gli sviluppi internazionali.

<sup>4</sup> Tutti i provvedimenti che il Consiglio federale adotta in virtù dei capoversi 1–3 devono rispettare le prescrizioni della presente legge concernenti la collaborazione con l'economia.

<sup>5</sup> Le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie possono essere dichiarate dal Consiglio federale applicabili anche agli apparecchi per uso proprio commerciale o professionale.

